

**COMUNE DI COLLIO**

**CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TURISTICO "COLLIO EXPRESS" TRA IL CENTRO ABITATO E LA MINIERA SAN ALOISIO NEL COMUNE DI COLLIO (BS)**

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA**

**IL COMUNE di COLLIO**, di seguito denominato Comune, con sede in P.zza Zanardelli 24 - Codice Fiscale 00850830175 nella persona del Sindaco Mirella Zanini.

e

\_\_\_\_\_, di seguito denominato Concessionario, con sede a \_\_\_\_\_, partita IVA e codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del titolare \_\_\_\_\_.

**Premesso che**

- Il tracciato oggetto di recupero e messa in sicurezza della Linea Ferroviaria si snoda lungo il bordo sinistro del Mella su terreno comunale;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/03/2021, il Comune di Collio (BS) ha approvato un progetto definitivo che prevede il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso ai sensi della L.R. 28/2009 che prevede anche il recupero e messa in sicurezza della linea ferroviaria che collega il centro abitato con la miniera San Aloisio nel Comune di Collio (BS).

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione disciplina il rapporto tra il Comune e il Concessionario in merito all'esercizio del servizio di gestione del trenino elettrico di collegamento "Collio Express" tra il sito museale S. Aloisio e il centro abitato di Collio (BS).

**ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha la durata prevista di anni 10 e decorre dalla data della sua sottoscrizione.

E' fatta salva la facoltà del Comune di recedere anticipatamente dalla presente convenzione decorsi due anni dalla data della sua sottoscrizione. In caso di esercizio della predetta facoltà di risoluzione anticipata, le parti dovranno definire di comune accordo la somma che il Comune dovrà versare al Concessionario in relazione alla quota di ammortamento degli investimenti ancora esistenti.

### **ART. 3 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA SOCIETA'**

Il Concessionario si impegna ad erogare il servizio, oggetto della presente convenzione, nel rispetto degli obblighi previsti:

1. Recepire eventuali richieste di variante da parte dell'Amministrazione;
2. Provvedere alla manutenzione di tutta la linea ferroviaria (lunghezza 1 Km circa) e della vegetazione adiacente una volta alla settimana per 7 mesi;
3. Garantire lo svolgimento del servizio per almeno 70 giorni annui;
4. Provvedere alla manutenzione del locomotore e convoglio;
5. Provvedere alla ricarica del locomotore elettrico ogni qual volta sia necessario;
6. Far operare personale qualificato ed in possesso della patente prevista dal DM 55/2007 e relative circolari esplicative;
7. Condurre la gestione decennale dell'opera, in modo da garantirne la fruizione ed il decoro pubblico senza oneri per il comune.
8. Stipulare con una compagnia di assicurazione una polizza per responsabilità civile più rischio incendio e furti;
9. Il gestore si assume l'incarico di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, delle apparecchiature elettriche, delle aree di servizio, delle aree di transito e di passaggio, al fine di garantire con continuità per tutto il periodo della Concessione i necessari livelli di sicurezza del sistema di trasporto in ottemperanza alle indicazioni normative vigenti, oltre a garantire le perfette condizioni di efficienza e di regolarità del servizio di trasporto offerto;
10. Il Concessionario dovrà rispettare in ogni istante tutte le Leggi e Regolamenti vigenti, dotarsi a propria cura e spese di tutti i necessari permessi, certificati e nulla-osta relativi alla gestione delle aree, e applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria.
11. Il Concessionario dovrà sottoscrivere a proprie spese la presente Convenzione tramite Atto Notarile.
12. Il Concessionario terrà indenne il Comune ed il personale da esso dipendente da ogni pretesa azione e ragione che possa derivargli da terzi, in dipendenza della presente convenzione, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione delle aree e dei servizi.
13. Il Concessionario dovrà a proprie spese eseguire i lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato esistente lungo il tracciato denominato "Cantiere Filippo" distinto al mappale n. 65 del foglio 29 NCT, consistenti nella eliminazione delle infiltrazioni d'acqua nella soletta di copertura e rifacimento delle porzioni di gronda mancanti, con esecuzione di doppia guaina e soprastante protezione con quadrotti in malta di cemento, fornitura e posa di nuova porta d'ingresso in legno come la esistente, sistemazione facciate esterne in pietra a vista.
14. Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, gestori e terzi in genere.

### **ART. 4 - IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti:

1. Mettere a disposizione del Concessionario a titolo gratuito un nuovo

Locomotore elettrico (come da schede tecniche allegate);

2. Si impegna a rilasciare al Concessionario, a titolo gratuito, il nulla osta e le autorizzazioni di propria competenza necessarie all'esecuzione del servizio.

#### **ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Concessionario si obbliga ad adottare, nella gestione dell'Area e delle attrezzature, tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'efficacia del servizio e la soddisfazione dell'utenza, nonché l'incolumità degli utenti;

2. Gli orari di funzionamento del servizio di trasporto saranno stabiliti dal Concessionario in base ai flussi degli utenti, agli abbonamenti, ecc. salvaguardando la qualità del servizio. Si specifica che il Comune di Collio ritiene opportuno il funzionamento del servizio per almeno 70 giorni annui.

#### **ART. 6 - IL PROGRAMMA DEI LAVORI**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Sarà cura del Concessionario verificare l'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale d'appalto.

Maggiori dettagli sono desumibili dall'art. 12 all'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto.

#### **ART. 7 - COSTI**

I costi inerenti al servizio di cui alla presente convenzione sono così suddivisi:

- Gli incassi derivanti dal servizio fino ad un tetto massimo pari ad € 10.000,00 resteranno a disposizione del Concessionario a copertura degli oneri di cui all'art. 3;
- Gli incassi eccedenti il tetto massimo di cui al precedente paragrafo sono da versare al Comune di Collio (BS).

#### **ART. 8 - TARIFFE**

1. Spetta al Comune la formulazione della politica tariffaria per monitorare il servizio;

2. Nel fissare le tariffe il Comune terrà conto di tutte le eventuali e motivate richieste avanzate dal Concessionario;

3. La proposta iniziale del Concessionario è quella riportata nella tabella di seguito:

<b>Tariffe</b>	<b>Prezzo iva compresa</b>
Andata e Ritorno	€ 2,00

attiva dalla data della firma per entrambe le parti contraenti.

La tariffa può essere soggetta ad aggiornamenti previo accordo tra le parti.

#### **ART. 9 - PENALI**

Fatta salva la possibilità della risoluzione della Convenzione, eventuali

particolari inadempienze d'obbligo derivanti dal capitolato speciale, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

- per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al gestore una penale di € 50,00 giornaliera;
- per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al contratto verrà applicata una penale di € 100,00 giornaliera;
- per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite dal Gestore a seguito di invito - diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle opere;
- in caso di mancato svolgimento del servizio per qualsiasi ragione, tranne che per cause di forza maggiore, sarà applicata al gestore una penale giornaliera di € 100,00.

Le penali verranno applicate dal Responsabile del Servizio Tecnico dell'Amministrazione Concedente mediante escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione delle stesse sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata anche tramite fax. Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

Il mancato versamento delle penali, in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte dell'Amministrazione Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione del contratto.

#### **ART.10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente il contratto con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Concedente stessa al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) dopo la seconda contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Amministrazione Concedente di eventuali addebiti per incuria nella gestione;
- b) qualora il Gestore ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- c) qualora si verifichi il fallimento del Gestore ovvero lo scioglimento dello stesso o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo del Gestore, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale è stato stipulato il contratto;
- d) qualora il Gestore sia sottoposto a misure quali il concordato preventivo, l'amministrazione controllata ed altri analoghi provvedimenti;
- e) qualora il Gestore si sia reso responsabile di gravi violazioni del contratto;
- f) violazione del disposto di cui all' art. 11 "Divieto di cessione della concessione e subappalto".

Il gestore oltre che nei casi previsti dalla Legge e nei casi di cui sopra, decade di pieno diritto della concessione nel caso di suo fallimento o di scioglimento della Società.

Nei casi di decadenza ed in quelli di revoca della concessione, previsti dai precedenti articoli, l'Amministrazione Concedente avrà diritto di essere reimmessa immediatamente nella materiale disponibilità delle aree e delle attrezzature.

#### **ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

È fatto espresso divieto al Gestore di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti e gli obblighi contemplati nella presente Convenzione e nella concessione che regola i rapporti tra concedente e concessionario.

È vietato il totale o parziale subappalto o comunque la sub-gestione totale o parziale della concessione affidata.

La violazione di tali divieti comporterà la decadenza di diritto della concessione, la risoluzione di diritto della convenzione e l'incameramento della cauzione definitiva.

#### **ART.12 - RICONSEGNA DEL TRENINO ELETTRICO**

Alla scadenza del termine, la Società dovrà restituire, previa perizia eseguita dall'Ufficio Tecnico del Comune di Collio V.T. (BS), il trenino elettrico così come consegnato all'inizio dell'attività fatti salvi i deperimenti tecnici, con eventuali miglioramenti ed implementazioni realizzati dalla Società, che rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Collio V.T. (BS).

Alla riconsegna, che dovrà essere oggetto di apposito verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Gestore, tutte le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria, revisioni, ecc. delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

#### **ART.13 - MATRICE DEI RISCHI**

1. Il trasferimento dei rischi all'operatore economico è effettuato secondo il documento di consultazione edito da ANAC" Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato"

Al rischio proprio dell'appalto si aggiunge il rischio operativo legato alla gestione dei lavori o servizi, cioè la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l'operazione e, quindi, di subire perdite derivanti da squilibri che si possono generare sia dal lato della domanda (ad esempio, una domanda di mercato inferiore a quella prevista), sia dal lato dell'offerta (la fornitura di servizi non in linea con la domanda di mercato). La parte del rischio trasferita all'operatore economico comporta, in altri termini, una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita subita dallo stesso non sia puramente nominale o trascurabile oppure all'incapacità di fornire, con continuità, l'opera alle condizioni previste nei documenti contrattuali, sopportando le perdite legate al mancato riconoscimento del canone.

I rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera e del servizio oggetto del contratto sono chiaramente identificati, valutati e posti in capo al soggetto più in grado di farsene carico, fermo restando che il Concessionario ne dovrà sopportare la maggioranza.

Ai fini di una corretta identificazione dei rischi si forniscono le seguenti indicazioni.

##### 1.1. Il Rischio di costruzione

Il Rischio di costruzione è quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera (art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

1. rischio di commissionamento, ossia che l'opera non riceva l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti dell'opera da realizzare), necessaria per procedere alla realizzazione, con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi;
2. rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione;
3. rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima;
4. rischio ambientale/o archeologico, ossia rischio di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica;
5. rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;
6. rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
7. rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
8. rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione, anche conseguenti alle varianti richieste dal concedente;
9. rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori.

Tutti i rischi sono posti a carico del Concessionario.

#### 1.2. Il Rischio di domanda

Il Rischio di domanda è quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero, il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa (art. 3, comma 1, lett. ccc), del Codice). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

1. rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del concessionario;
2. rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.

Tutti i rischi sono posti a carico del Concessionario.

#### 1.3. Il Rischio di disponibilità

Il Rischio di disponibilità è quello legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb), del Codice). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

1. rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
2. rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
3. rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione.

Tutti i rischi sono posti a carico del Concessionario.

#### 1.4. Altri rischi

Accanto ai rischi di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di rischi che possono presentarsi nella fase antecedente l'aggiudicazione e/o la stipula del contratto in quella successiva al termine di scadenza contrattuale ovvero durante l'intero ciclo di vita del contratto di PPP.

Tra questi, si segnalano:

1. rischio normativo-politico-regolamentare, ossia che modifiche normative non prevedibili contrattualmente, anche rinvenienti da atti di soft law, determinino un aumento dei costi per il conseguente adeguamento o, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell'affidamento, nonché costi legati alle azioni contro la nuova normativa;
2. rischio finanziario, che si concretizza nel mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall'articolo 180, comma 7 o in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione;
3. rischio delle relazioni industriali, legato alle relazioni con altri soggetti che influenzino negativamente costi e tempi della consegna;
4. rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese.

Tutti i rischi sono posti a carico del Concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gardone Val Trompia, lì \_\_\_\_

IL SINDACO

IL CONCESSIONARIO